

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 432

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GNUTTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

e col Ministro del tesoro

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di
ristrutturazione del comparto siderurgico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio dei Ministri dell'industria della Comunità europea ha riconosciuto la necessità di definire un programma di riduzione di capacità nel settore dei prodotti laminati a caldo «piani» e «lunghi».

Il comparto siderurgico dei prodotti piani, e cioè quello connesso al ciclo integrale dell'altoforno, inserito, in molti Paesi europei, nelle partecipazioni dello Stato, ha trovato proprio negli ultimi giorni del 1993 una definitiva sistemazione a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri dell'industria, del 17 dicembre, che ha dato l'assenso ai piani di ristrutturazione delle imprese che hanno fruito di aiuti di Stato in Spagna, in Portogallo, in Germania e, per quanto riguarda l'Italia, la Società ILVA. Il Consiglio stesso si è espresso all'unanimità sulla viabilità dei piani industriali, per i quali ha consentito una canalizzazione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CECA.

Si sono, quindi, poste le basi perchè un significativo comparto produttivo venga completamente ristrutturato anche con l'ausilio di importanti decisioni che, a livello europeo, sono state adottate con lo schema di monitoraggio per il controllo da parte degli Stati membri, a loro volta controllati dall'Esecutivo comunitario.

Per quanto riguarda l'altro grande settore della siderurgia privata, la strategia comunitaria si è fondata sugli accordi fra gli Stati membri per la contribuzione volontaria delle imprese alla riduzione di capacità produttiva, sulla base giuridica dell'articolo 53 del Trattato CECA.

Con decisione, pubblicata il 7 gennaio 1994, tale accordo si è già realizzato in tre segmenti produttivi attraverso una forma di incentivazione posta in essere dal prodotto-

re più forte e finalizzata a finanziare l'uscita dal mercato del produttore più debole. Un prefinanziamento a favore delle imprese che si fossero impegnate a sostenere gli oneri della ristrutturazione sarebbe stato assicurato attraverso il ricorso al meccanismo di cui all'articolo 54 del Trattato CECA. Senonchè la strategia avallata da quattro Consigli dei Ministri della CECA ha avuto risultati assolutamente deludenti. D'altra parte, il settore siderurgico dei laminati a caldo «lunghi», in Italia, presenta particolari caratterizzazioni: è formato da un complesso di piccole imprese aventi strutture non omogenee e soprattutto diverse da quelle delle altre imprese europee.

È emersa, quindi, immediatamente la sensazione che lo strumento operativo adottato in ambito comunitario non potesse trovare favorevole accoglimento nell'ambito dell'apparato produttivo italiano. E, pur tuttavia, dovendosi comunque agevolare il programma di riduzione di capacità motivato dalla attuale fase depressiva del mercato, il Governo ha ritenuto di dover incentivare le imprese attraverso uno strumento diverso peraltro compatibile con l'attuale «codice degli aiuti» CECA.

Si è pensato, da un lato, a sostenere lo sforzo di razionalizzazione con un contributo, in linea con la decisione 3855/91/CECA e, inoltre, non si è voluto trascurare la possibilità, soprattutto per le imprese di dimensioni molte ridotte, di sostenere investimenti in settori diversi da quello siderurgico, per il recupero, anche parziale, della forza lavoro addetta agli impianti da distruggere, anzi assegnando un titolo di preferenza, nell'esame delle domande, proprio alle imprese che, oltre a rottamare impianti, realizzano anche programmi di riconversione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce l'autorizzazione di spesa aggiuntiva per gli anni 1995, 1996 e 1997 rispetto a quella, già prevista, con la legge di bilancio, dell'incremento del «Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» per il 1994.

Il comma 2 indica la strategia complessiva dell'intervento, da realizzarsi con un contributo alle rottamazioni, secondo le regole attuali del «codice degli aiuti» comunitari; un contributo sul costo del reinvestimento in altri settori produttivi, in funzione ammortizzante per l'occupazione.

Al comma 3 si stabiliscono il termine della presentazione delle domande, il termine ultimo per la distruzione fisica degli impianti ed il termine ultimo entro il quale i contributi dovranno essere pagati. La prima delle tre date è un segnale da dare al mercato perchè gli operatori possano regolarsi; le altre due obbediscono a finalità di adeguamento alla normativa comunitaria.

Il comma 4 dispone che un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà le regole sia per l'istruttoria delle domande, sia per la complessa operazione di verifica della distribuzione fisica degli impianti.

Il comma 5 fissa la ripartizione dei fondi per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Il comma 6 individua le fonti di copertura per le finalità stabilite nella legge.

I commi 7 e 8 indicano le modalità per utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, lettera *b)*, le disponibilità residue esistenti sugli stanziamenti previsti dalla precedente normativa per il settore siderurgico.

Al comma 9 si prevede che, per esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e di organicità per quanto riguarda gli aspetti contabili, gli oneri derivanti dal presente decreto verranno fatti gravare su una sezione speciale del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

RELAZIONE TECNICA

La spesa necessaria ad attuare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), finalizzati alla ristrutturazione del comparto siderurgico, è stata determinata utilizzando come criterio di stima del fabbisogno il valore attuale degli impianti da rottamare, dedotta l'obsolescenza media degli stessi pari all'80 per cento circa.

Considerati i livelli di capacità produttiva da smantellare ipotizzati dal documento elaborato dal Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché individuati dalle domande presentate sulla base del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, che sono pari a circa 10 milioni di tonnellate; considerato che il costo medio di ricostruzione tra impianti fusori e impianti di laminazione può individuarsi in lire 200.000; tenuto altresì conto del tasso di obsolescenza medio degli impianti stessi, ne deriva che l'intervento globale necessario rapportato al valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti già effettuati dovrebbe arrivare a circa lire 600 miliardi.

La spesa necessaria ad attuare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), tenendo presente che il contributo aggiuntivo per il reinvestimento è pari, nella misura massima, al 25 per cento del costo del programma, deve essere individuato in un importo di 130 miliardi di lire. Tale somma appare sufficiente a sviluppare un volume di investimenti dell'ordine di circa 800 miliardi; il che consentirà il recupero occupazionale di buona parte della forza lavoro attualmente addetta al ciclo delle piccole imprese elettrosiderurgiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234.

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1994.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991; il contributo così individuato è calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizza-

re in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera *a*). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purchè realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 15 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonchè i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

- a*) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a*);
- b*) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*).

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *a*), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonchè nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n.88.

8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - GNUTTI - PAGLIARINI -
DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

